



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE
SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

LA RETTRICE

DR n. 3591/2021 del 22.12.2021

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, in particolare, l'art. 202 in base al quale «*Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica*»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e, in particolare l'art. 36, ultimo comma, il quale, con riferimento alla progressione economica dei professori dispone che «*In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento*» e l'art. 38, ultimo comma, il quale, con riferimento alla progressione economica dei ricercatori dispone che «*Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento*»;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n° 5471 del 04.07.1990;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art. 3, commi 57 e 58, i quali, rispettivamente, dispongono che «*Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione*» e che «*L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente*» e l'art. 5, comma1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, il quale dispone che «*L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i*



successivi miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma»;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 9, comma 21, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale *“I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis”*, 8, comma 1, in base al quale *“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”* e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e, in particolare, l'art. 2, commi 2 e 3, in base al quale *“2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiare spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiare attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. 3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14 della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto”* e l'art. 3, comma 5, secondo il quale *“Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiare in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica”*;
- il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1636/2012 del 23.05.2012 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, lett. d), in base al quale tutti i membri della Comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse e, in particolare, devono astenersi



dalla partecipazione a processi deliberativi su persone come componente di organi dell'università che comportino conseguenze dirette o anche indirette nella sfera dei propri interessi privati;

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare l'art. 1, commi 458 e 459, in base al quale «*458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;*
- il Parere reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 09.06.2014 con il quale sono state fornite indicazioni sulle modalità applicative dell'art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27.12.2013 n. 147;
- il Parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 30.07.2014;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale "Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto".
- il D.P.C.M. del 03.09.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.2019 relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2019;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta n. 6620/2019, pubblicata in data 02.10.2019 in materia di assegno personale riconosciuto agli impiegati civili dello Stato nei passaggi di carriera ai sensi dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- il D.P.C.M. del 13.11.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020 relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- il D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della



sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;

- il D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la D.D. n.1435 del 28.03.2013 relativa all'attribuzione ai Direttori di Area, a decorrere dal 15.04.2013 della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2021-2023;
- il D.R. n. 400/2020 del 29.01.2020 con il quale 1) sono stati approvati gli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, avendo maturato nel primo e secondo semestre dell'anno 2017 e nel primo semestre dell'anno 2018 l'anzianità di servizio necessaria, hanno presentato per via telematica, tra il 10.09.2018 e il 01.10.2018, la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione dell'anzianità di servizio, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; 2) ai professori e ricercatori di ruolo di cui agli allegati 1/PO, 1/PA e 1/RU del medesimo provvedimento è stato riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo; 3) ai professori e ricercatori di ruolo di cui all'allegato 2 del medesimo provvedimento non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo;
- il D.R. n. 1709/2020 del 03.07.2020 con il quale è stata disposta la rettifica degli allegati 1/PO, 1/PA, 1 RU e 2 del predetto D.R. n. 400/2020;
- il D.R. n. 1928/2020 del 27.07.2020 con il quale è stata disposta un'ulteriore rettifica degli allegati 1/PO, 1/PA, 1 RU e 2 del predetto D.R. n. 400/2020;
- il D.R. n. 2965/2020 del 25.11.2020 con il quale a) con esclusione della parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale da parte del Prof. Eugenio Gaudio, Rettore *pro-tempore* di questo Ateneo, sono stati approvati gli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica, tra il 07.07.2020 ed il 27.07.2020, la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; b) ai professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del predetto decreto è stato riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo; c) ai professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 2 del medesimo decreto non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono



risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo;

- la D.D. n. 102/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato assegnato il Budget ai Direttori d'Area per l'anno 2021;
- il D.R. n. 1618/2021 del 15.06.2021 con il quale è stata indetta la 1^a sessione 2021 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, a cui sono stati ammessi a partecipare:
 - a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2020;
 - b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2020 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica nelle precedenti sessioni la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che erano ancora in servizio alla data del 27.07.2020;
 - c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, avendo maturato in data anteriore al 01.01.2020 l'anzianità di servizio necessaria, hanno presentato tra il 07.07.2020 al 27.07.2020 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del previgente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e che erano ancora in servizio alla data del 27.07.2020.
- la nota rettorale prot. n. 0047245 del 15.06.2021 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 16.06.2021 al 06.07.2021 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- le relazioni sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e le richieste di attribuzione dello scatto stipendiale presentate dai professori e ricercatori a tempo indeterminato interessati;
- la D.D. n. 3656/2021 del 14.10.2021 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- i verbali delle sedute del Gruppo di Lavoro del 20.10.2021, del 04.11.2021 e del 01.12.2021;
- il verbale della seduta del 06.12.2021, nella quale il Gruppo di Lavoro, al termine dei lavori, ha predisposto l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, l'elenco dei docenti che, all'esito della verifica, si è accertato non essere in possesso di uno o più dei requisiti prescritti per il riconoscimento della progressione economica e 3) l'elenco dei docenti la cui posizione è al momento stralciata in attesa dell'esito delle verifiche riguardo al possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dello scatto;
- la D.D. n. 4017/2021 del 17.11.2021, con la quale la Diretrice Generale, Dott.ssa Simonetta RANALLI, a decorrere dal 08.11.2021, ha assunto l'incarico "ad interim" di direzione dell'Area Risorse Umane e



conseguentemente, nell'ambito del budget assegnato alla predetta Area, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Area medesima;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

CONSIDERATO:

- che nella motivazione della sentenza n. 6620/2019 il Consiglio di Stato, Sezione sesta, superando i pareri precedentemente resi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha definitivamente chiarito che «*l'efficacia abrogativa del comma 458 [della Legge n. 147/2013] è complessiva, (...), poiché colpisce in toto l'art. 202 del DPR 3/1957 e non ammette né ultrattività, né tampoco regimi transitori, che in caso contrario snaturerebbero l'abolizione immediata d'ogni e qualunque effetto nocivo perdurante sui conti pubblici*» e che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 458 e 459, della Legge n. 147/2013 «*hanno in comune la stessa efficacia retroattiva, pur se del peculiare tipo della retroattività c.d. impropria*», trovando pertanto applicazione solo relativamente ai ratei stipendiali corrisposti in data successiva alla loro entrata in vigore;

RITENUTO:

- pertanto necessario, per i professori e per i ricercatori a tempo indeterminato cui è attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 36, ultimo comma o dell'art. 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 l'assegno personale, procedere,, contestualmente all'attribuzione dello scatto stipendiale, alla rideterminazione del predetto emolumento;

VISTI:

- il ricorso al TAR del Lazio notificato in data 06.08.2020, con il quale il Prof. Vincenzo Cannizzaro, docente di I fascia in servizio presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza di questo Ateneo, ha impugnato il “silenzio che questa Amministrazione avrebbe serbato sull'istanza presentata dall'interessato in data 3 marzo 2020, in merito alla riapertura dei termini per la rendicontazione dell'attività per l'annualità 2016-2017 e alla presentazione della richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale triennale”;
- il ricorso al TAR del Lazio per motivi aggiunti notificato in data 15.04.2021 con il quale il Prof. Vincenzo Cannizzaro ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la “nota prot. 2021-URM1SAM-0012533 dell'Università di Roma Sapienza, inviata a mezzo pec il 17.02.2021, con cui il Direttore dell'Area Risorse Umane ha comunicato al ricorrente l'esito negativo del procedimento di verifica della domanda di scatto stipendiale presentata in data 27 luglio 2020, per la seguente motivazione “*mancata o incompleta rendicontazione dell'attività didattica svolta nell'anno accademico 2016/2017*”;
- la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale presentate dal Prof. Vincenzo Cannizzaro;
- la sentenza n. 10661/2021, depositata in cancelleria in data 18.10.2021, con la quale il TAR del Lazio, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Prof. Vincenzo Cannizzaro e sul ricorso per motivi aggiunti presentato dal medesimo docente, 1) ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo; 2) ha accolto i motivi aggiuntivi e, per l'effetto, ha annullato il “provvedimento di diniego” [della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale] ivi impugnato nei sensi di cui in motivazione, facendo “salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Ateneo”;



CONSIDERATO:

- che l'Avvocatura Generale dello Stato, in nome e per conto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza, n. 10661/2021 del 18.10.2021, formulando nel relativo ricorso in appello istanza di sospensione dell'esecutorietà che assiste la stessa;

RITENUTO:

- pertanto opportuno sospendere il procedimento di verifica del possesso da parte del Prof. Vincenzo Cannizzaro dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutorietà della sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza, n. 10661/2021 del 18.10.2021;

VISTE:

- la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale presentate dal Prof. Claudio Consolo, docente di I fascia in servizio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza;

CONSIDERATO:

- che la posizione del Prof. Claudio Consolo, relativamente alla presentazione della rendicontazione didattica per l'Anno Accademico 2016/2017, presenta notevoli analogie con quella del Prof. Vincenzo Cannizzaro;

RITENUTO:

- pertanto opportuno sospendere il procedimento di verifica del possesso da parte del Prof. Claudio Consolo dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 10661/2021 del 18.10.2021 emessa dal TAR del Lazio, Sezione terza, in relazione al contenzioso promosso dal Prof. Vincenzo Cannizzaro;

VISTE:

- la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale per la I tornata di valutazione 2021 presentate in data 02.07.2021 dalla Prof.ssa Claudia Tedeschi docente di II fascia in servizio presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia;

CONSIDERATO:

- che la Prof.ssa Tedeschi è stata trasferita all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con D.R. n. 2550/2017 del 10.10.2017 dall'Università degli Studi di Foggia con decorrenza giuridica dal 01.11.2017;
- che la predetta docente ha maturato l'anzianità di servizio prescritta per essere sottoposta a valutazione in data 04.09.2018 ed ha presentato la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale in data 17.07.2020 nella tornata di valutazione 2020;
- che nella tornata di valutazione 2020 alla Prof.ssa Claudia Tedeschi non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non è risultata in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a) e c) del Regolamento di Ateneo vigente ratione temporis;



- che, successivamente all'approvazione degli atti del Gruppo di Lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato nella tornata 2020 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, gli Uffici hanno accertato nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica la Prof.ssa Claudia Tedeschi era in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia, per cui la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dalla predetta docente avrebbe dovuto essere effettuata dall'Ateneo di provenienza e non dall'Università "La Sapienza";

VISTA:

- la nota prot. n. 2021-UNIFGCLE-0057755 del 30.11.2021 con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia ha attestato che, per le finalità di cui all'art. 6, comma 14, della L. n. 240/2010, al termine del procedimento di accertamento e verifica previsto dal Regolamento interno disciplinante le modalità per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali e per l'attribuzione degli scatti stipendiali a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Foggia e vigente nel periodo di valutazione, la Prof.ssa Claudia Tedeschi ha ottenuto una valutazione positiva, utile ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;

RITENUTO:

- pertanto necessario riconoscere alla Prof.ssa Claudia Tedeschi lo scatto stipendiale con decorrenza giuridica dal 04.09.2018, data di originaria maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per essere sottoposta a valutazione, e decorrenza economica dal 01.09.2018;

DECRETA

Art. 1

Con esclusione della parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale da parte della Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma (prov. RM) il 06.10.1962, sono approvati gli atti del Gruppo di Lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica tra il 16.06.2021 e il 06.07.2021 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 2

Ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del presente decreto è riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del suindicato Regolamento di Ateneo. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

La progressione economica è riconosciuta nel rispetto del regime di impegno nel quale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono stati collocati dalla data di decorrenza economica dello scatto



alla data di emanazione del presente provvedimento, ovvero di cessazione dal ruolo per passaggio al ruolo superiore, o per trasferimento ad altro Ateneo o per collocamento a riposo.

Per i professori e per i ricercatori a tempo indeterminato cui è attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 36, ultimo comma o dell'art. 38, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 l'assegno personale, l'attribuzione dello scatto stipendiale avrà luogo contestualmente alla rideterminazione del predetto emolumento.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 1 del presente decreto, che, in forza di provvedimenti adottati successivamente all'emanazione del D.R. n. 1618/2021 del 15.06.2021, risultano attualmente inquadrati alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per essere sottoposti a valutazione in una classe stipendiale uguale o superiore a quella loro attribuita con il presente provvedimento conservano l'inquadramento giuridico ed economico agli stessi medio tempore riconosciuto, salvo che la valutazione positiva conseguita permetta di riconoscere agli interessati, con separato provvedimento, l'ulteriore progressione economica.

Art. 3

Ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 2 del presente decreto non è riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2 del suindicato Regolamento di Ateneo.

Art. 4

Per le motivazioni esposte in premessa, per i professori Vincenzo Cannizzaro e Claudio Consolo si dispone la sospensione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutorietà della sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza, n. 10661/2021 del 18.10.2021.

Art. 5

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 2 del presente decreto, che all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del suindicato Regolamento di Ateneo per il riconoscimento della progressione economica, e i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 3 del presente decreto, che, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica potranno richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione.

In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

Inoltre, ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto saranno differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto.



Art. 6

La spesa derivante dal riconoscimento dello scatto stipendiale graverà sui conti A.C.04.01.010.010 (Competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.020 (Irap su competenze fisse ai professori), A.C.04.02.010.010 (Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.04.02.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.04.02.020.020 (Irap su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C. 20.01.010.010 "Arretrati ai professori", A.C.20.01.020.010 "Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori", A.C.20.01.020.020 "IRAP su arretrati ai professori", A.C.20.01.030.010 "Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato", A.C.20.01.040.010 "Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato" e A.C.20.01.040.020 "Irap su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato" - UAS.001.DUF.ARU.DOC dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 7

La somma corrispondente agli importi degli scatti stipendiali non riconosciuti ai docenti di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto, nell'anno solare decorrente dalla maturazione dell'anzianità di servizio richiesta per il riconoscimento dello scatto stipendiale, è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.